



COMUNE DI USSITA
(Provincia di Macerata)

Regolamento
di
Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 3 del 26.4.2023

Sommario

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione	3
CAPO I - PASCOLO	3
Art. 2 - Esercizio del pascolo.....	3
Art. 3 - Zone, modalità e condizioni per il pascolo	3
Art. 4 - Periodo di pascolo	4
Art. 5 - Monticazione e demonticazione.....	5
Art. 6 - Monticazione abusiva.....	6
Art. 7 - Vigilanza sul bestiame e sui cani al seguito	6
Art. 8 - Transumanza.....	7
CAPO II - PROPRIETÀ PRIVATA E PUBBLICA	7
Art. 9 - Taglio di boschi o alberi	7
Art. 10 - Proprietari di fondi e frontisti	7
Art. 11 - Rifiuti e sostanze inquinanti.....	8
CAPO III - VIGILANZA E SANZIONI	8
Art. 12 - Vigilanza	8
Art. 13 - Sanzioni.....	8
Art. 14 - Autorità competente	9
CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	9
Art. 15 - Abrogazioni di norme precedenti e rinvio	9

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni di polizia rurale sul territorio.
2. Lo scopo del presente Regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute, dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.
3. I territori di proprietà del Comune di Ussita e quelli privati gravati da diritto di uso civico di pascolo a favore dei residenti, devono essere utilizzati secondo le norme del presente regolamento.
4. Resta inoltre fermo il rispetto delle altre vigenti norme in materia di tutela ambientale e attività agro-silvo-pastorali, con particolare riferimento alle misure di conservazione della rete Natura 2000 del parco Nazionale dei Monti Sibillini.

CAPO I - PASCOLO

Art. 2 - Esercizio del pascolo

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico sanitarie impartite dalle competenti autorità.
2. Il pascolo, sia degli aventi diritto all'uso civico (residenti), sia degli allevatori che, pur non essendo residenti, hanno stipulato particolari contratti di affitto come da normative vigenti (ad esempio su terreni affrancati), deve essere autorizzato dal Comune dopo nulla osta dell'autorità sanitaria competente.
3. Nessuno potrà condurre al pascolo animali propri o altrui nei beni altrui o in quelli comunali in qualsiasi stagione dell'anno senza autorizzazione scritta dei privati proprietari o del Comune.

Art. 3 - Zone, modalità e condizioni per il pascolo

1. Gli aventi diritto possono far pascolare gli armenti sui pascoli del territorio comunale gravati da uso civico o su territori limitati se questi sono affrancati o legati a particolari contratti di pascolo, nel rispetto delle disposizioni vigenti dell'obbligo di pagare la relativa tassa per l'importo e nel termine stabilito dal Comune e comunque garantendo il rispetto di tutte le disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che fossero emanate per regolamentare l'immissione del bestiame al pascolo e il suo uso nell'interesse dell'agricoltura e dell'allevamento.
2. Gli aventi diritto al pascolo non possono condurvi bestiame di proprietà di chi non vi abbia diritto e, l'inosservanza di tale divieto, comporterà l'obbligo dell'immediato allontanamento

del bestiame del territorio comunale a cura e spese del responsabile dell'abuso ed il pagamento della sanzione prevista dal presente regolamento.

3. È vietato agli allevatori residenti nel Comune di Ussita di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori comune. La richiesta, eventualmente presentata, non potrà essere presa in considerazione.
4. Il diritto all'uso civico si acquisirà decorsi 10 anni di residenza continuativa nel Comune di Ussita.
5. Il pascolo degli armenti non potrà avvenire comunque all'interno dei centri abitati la cui perimetrazione è definita dai Regolamenti Comunali o in altre zone vietate dal Sindaco con apposita ordinanza per motivi di igiene e sanità pubblica e comunque ad una distanza non inferiore ai 50 m. dalle civili abitazioni
6. Anche i cani da guardiania che seguono o vigilano sul gregge o sulle mandrie non possono stazionare all'interno dei centri abitati e devono essere sempre, e sull'intero territorio comunale, vicino agli armenti e, quando non direttamente vigilati, evitino il vagabondaggio sul territorio.
7. Il bestiame per nessuna ragione potrà pascolare sulle scarpate né occupare strade se non per il tempo strettamente necessario al trasferimento sui pascoli.
8. Lo spostamento delle greggi e degli armenti verso la zona di pascolo potrà avvenire solamente se gli animali sono condotti e accompagnati da un pastore la cui presenza possa evitare il danneggiamento di cose e garantire l'incolumità di animali o persone che dovessero incontrare gli animali.
9. Nessuno potrà condurre animali al pascolo su terreni altrui quando vi siano frutti pendenti e sino a quando non siano stati completamente raccolti.
10. I proprietari o affittuari dei fondi per il tempo in cui questi sono soggetti alla servitù di uso civico, non potranno eseguirvi lavori o coltivarli a danno degli utenti della servitù.
11. L'allevatore e i suoi incaricati saranno responsabili di tutti i danni causati da loro o dagli animali nella zona dove esercitano il pascolo.
12. L'utente dell'uso civico di pascolo ha l'obbligo di non danneggiare le aree pascolive.
13. Agli aventi diritto è consentito praticare il pascolo del bestiame all'interno di recinzioni elettrificate mobili, giornaliere e chiuse.

Art. 4 - Periodo di pascolo

1. Il pascolo può essere esercitato, con adeguati carichi di bestiame e fatte salve le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 14/11/2016:
 - a) Ad altitudine sotto i 1000 metri tutto l'anno;
 - b) Ad altitudine superiore ai 1000 metri s.l.m. dal 1° giugno al 14 dicembre;

Il pascolo ovicaprino è comunque vietato nelle zone A di "riserva integrale" oltre i 1800 m.s.l.m., fatti salvi il pascolo effettuato dal 1° luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro la data del 15/06/2016, le

attività di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento. Deroghe alla presente misura sono concesse per modalità di pascolo turnato, salvo eventuali prescrizioni o dinieghi che possono interessare solo le aree dei SIC IT5330004 Monte Bove ed eventuali altre aree sensibili del territorio comunale, individuate dal Parco in relazione alle specie e habitat di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147CE.

2. I periodi di pascolo di cui al comma precedente possono altresì essere modificati in deroga solo con espresso provvedimento dell'Amministrazione Provinciale e solo se tale deroga verrà avallata dall'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui, infatti, il Comune o gli addetti alla sorveglianza riscontrassero fenomeni erosivi del suolo, smottamenti o danneggiamenti del cotico erboso, l'Amministrazione comunale potrà decidere di limitare il pascolo, o di vietarlo per il periodo che riterrà necessario.

Art. 5 - Monticazione e demonticazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla monticazione degli animali di qualsiasi specie è subordinato all'adempimento delle procedure ed al rispetto delle tempistiche previste dalla normativa nazionale, regionale e sanitaria attraverso la domanda di trasferimento bestiame.
2. Lo spostamento non potrà comunque avvenire se non dopo il rilascio del parere sanitario da parte del Servizio Veterinario competente.
3. L'apposizione della firma da parte del Sindaco sul Certificato di origine e di sanità costituisce autorizzazione definitiva alla monticazione.
4. Il luogo di demonticazione deve corrispondere ad un luogo indicato dall'allevatore (stalla, recinto), georeferenziato, in modo che il luogo ove trovati gli animali sia sempre ben identificabile, e deve corrispondere al codice di stalla assegnato. Non potrà in alcun modo essere ubicato/indicato all'interno di uno degli areali dei codici di pascolo estivo utilizzati per la monticazione delle mandrie o delle greggi.
5. Il luogo di demonticazione, come sopra individuato, deve essere dotato di sistemi di contenimento degli animali (incastrini), in modo che tutte le autorità preposte ai controlli possano agevolmente ed immediatamente provvedere all'identificazione dei capi, nonché alla visita e al prelievo di campioni organici ai fini di controlli sanitari (ordinari e straordinari).
6. È quindi fatto obbligo al proprietario o detentore del codice aziendale, a semplice richiesta delle Autorità Vigilanti, di mettersi immediatamente a completa disposizione delle stesse, provvedendo a radunare il bestiame e ad eseguire con la massima diligenza tutte le operazioni che gli verranno richieste nell'ambito delle attività di controllo e verifica.

Art. 6 - Monticazione abusiva

1. Il bestiame al pascolo deve sempre essere identificabile mediante sistemi certi di riconoscimento.
2. Il bestiame al pascolo è da considerarsi in condizione di monticazione abusiva al verificarsi di una sola delle condizioni di seguito elencate:
 - Senza regolare autorizzazione alla monticazione;
 - Fuori dai periodi previsti per la monticazione;
 - Stante ad altitudine non consentita per il periodo;
 - Proveniente da altro Comune senza autorizzazione allo spostamento;
 - Stazionante in zona diversa da quella assegnata nel territorio di Ussita;
 - Non identificabile;
 - Senza certificazione sanitaria (profilassi);
 - libera di vagabondare senza la presenza di un pastore.
3. Salvo che il fatto costituisca reato o sia disciplinato a livello sanzionatorio da leggi specifiche diverse per le violazioni di cui al comma precedente, è prevista una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
4. Il bestiame trovato in condizione di monticazione e demonticazione abusiva potrà essere catturato alla presenza degli organi di vigilanza e custodito per 15 gg ai fini della identificazione, previo accertamento sanitario da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria territorialmente competente. Del sequestro sarà dato immediato avviso al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 gg. Trascorso il suddetto termine senza che il proprietario abbia reclamato il bestiame sequestrato, e adempiuto agli obblighi del successivo punto, il Comune avvierà la procedura per la messa all'asta dei capi non reclamati o per la macellazione degli stessi, al fine di recuperare tutte le spese sostenute.
5. Il proprietario del bestiame catturato potrà rientrare in possesso provvedendo all'immediato pagamento delle sanzioni e di tutte le spese sostenute dal Comune per la cattura, la custodia, gli accertamenti sanitari ed il mantenimento degli animali.

Art. 7 - Vigilanza sul bestiame e sui cani al seguito

1. In caso di pascoli non adeguatamente recintati gli animali devono essere costantemente vigilati onde evitare sconfinamenti o danni a persone o cose.
2. È vietato lasciare animali al pascolo, anche nei fondi propri, senza custodia.
3. Anche i cani posti a guardiania degli armenti devono essere costantemente controllati in modo da evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità.
4. L'utilizzo di punti di abbeveraggio, se in comune per più specie animali, deve essere vigilato al fine di evitare lesioni tra animali in conseguenza della competizione per raggiungere l'acqua.

5. Non possono provvedere alla custodia degli animali al pascolo persone incapaci, o comunque non idonee all'incarico, o minori di anni 16.
6. Salvo che il fatto costituisca reato o sia disciplinato a livello sanzionatorio da leggi specifiche diverse per le violazioni di cui al presente articolo, è prevista una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 8 - Transumanza

1. Chiunque non residente a Ussita dovesse transitare nel territorio comunale con animali di qualunque specie, non potrà sostare nelle proprietà comunali né in quelle private soggette alla servitù di pascolo, non potrà deviare dalla strada principale, né far pascolare gli animali nei terreni attigui alla strada stessa.
2. Nel caso di situazioni particolari di affitto di terreni da parte di soggetti non residenti ad Ussita e quindi non utenti di uso civico, se lo spostamento a terra dovesse ledere i diritti degli utenti (ad esempio affitto di un fondo intercluso), lo spostamento dovrà essere effettuato esclusivamente con mezzi meccanici sia all'andata che al ritorno.

CAPO II - PROPRIETÀ PRIVATA E PUBBLICA

Art. 9 - Taglio di boschi o alberi

1. Il taglio di boschi va autorizzato dall'Unione Montana di Camerino (prima Comunità Montana), mentre il taglio di singoli arbusti dal Comune di Ussita, nel rispetto delle misure di conservazione della Rete Natura 2000 e delle altre vigenti norme del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
2. Chiunque ottenga l'autorizzazione dal Comune di far legna basata sul diritto di uso civico (legnatico), non può trasportare la legna fuori dal Comune di Ussita, né venderla.
3. Se il taglio non viene effettuato entro l'anno successivo a quello di affidamento, allo stesso soggetto non verrà assegnato un ulteriore taglio legato all'uso civico nell'anno successivo e comunque fino alla ultimazione del taglio stesso.

L'accensione dei fuochi per lo smaltimento delle ramaglie dovute alla pulizia di terreni e/o campi deve essere preventivamente comunicata alle autorità competenti.

Art. 10 - Proprietari di fondi e frontisti

1. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale a tutela del transito e della visibilità.

2. I proprietari di aree ubicate all'interno dei centri abitati debbono provvedere alla manutenzione delle stesse tenendole sempre sgombre da immondizie, materiali putrescibili, detriti, carcasse di veicoli, macchinari obsoleti e da qualsiasi tipo di rifiuto.
3. Gli stessi proprietari debbono eseguire entro il mese di giugno di ogni anno lo sfalcio completo delle suddette aree con l'asportazione del fieno
4. Il Sindaco per motivi di igiene, sanità ed incolumità pubblica, può emanare apposita ordinanza per la pulizia di giardini o terreni all'interno del centro abitato anche al di fuori dei termini previsti dal precedente comma.
5. I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade.
6. L'aratura dei terreni deve rispettare la distanza minima di un metro dalla carreggiata stradale o dal ciglio dei fossi in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche ed evitare l'ostruzione anche solo parziale dei fossi, lo smottamento delle ripe dei fossi e dei canali, il danneggiamento delle strade.
7. I proprietari confinanti e conduttori dei fondi debbono rimuovere le pietre e i materiali che dalla loro proprietà possano cadere sulle strade antistanti.

Art. 11 - Rifiuti e sostanze inquinanti

1. È vietato a chiunque immettere anche temporaneamente rifiuti o detriti di qualsiasi genere nelle acque fluviali o sulle rive.
2. È altresì vietato immettere nelle acque dei fiumi o dei fossi qualunque sostanza possa provocare inquinamento così come è vietato scaricare nei corsi d'acqua le acque utilizzate per il lavaggio delle stalle, concimaie e simili e quelle provenienti da attività artigianali.
3. I trasgressori saranno obbligati alla rimozione dei rifiuti e saranno sanzionati penalmente o amministrativamente in base alla vigente normativa inerente al settore.

CAPO III - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 12 - Vigilanza

1. Il controllo relativo al rispetto delle norme del presente Regolamento è demandato ai Carabinieri Forestali, agli agenti della Polizia Provinciale, all'Ufficio di Polizia Locale e al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Art. 13 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e che le sanzioni amministrative siano previste in leggi e norme gerarchicamente superiori, per le violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
2. In caso di recidiva, gli importi delle sanzioni saranno di volta in volta maggiorati fino al massimo previsto.
3. Per le violazioni del presente Regolamento è ammessa la possibilità del pagamento in misura ridotta così come previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689.
4. Oltre al pagamento della somma prevista può essere ordinata la rimessa in pristino, la riparazione del danno e disposta, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese agli interessati.

Art. 14 - Autorità competente

1. Il Sindaco è individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24.11.1981 n. 689, gli scritti difensivi e i documenti da parte del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale di accertamento delle violazioni e ad emanare gli atti conseguenti ex art. 18 e seguenti L. 689/81.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 - Abrogazioni di norme precedenti e rinvio

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali, gli atti, i provvedimenti già emanati o adottati dal Comune in materia, nonché tutte le disposizioni con esso incompatibili.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione le normative nazionali, regionali e provinciali in materia.